



COMUNE DI TRECASTAGNI

Città Metropolitana di Catania

Piazza Marconi – 95039 Trecastagni

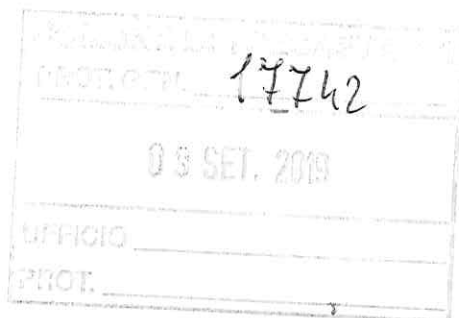
www.comune.trecastagni.ct.it

protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it

tel. +39 095.7020011 - fax +39 095/7020004

Prot. n.

lì 09/09/2019



Al geom. Giuseppe Santacroce
Responsabile UTC Urbanistica
Sede

Oggetto: Trasmissione sentenza Tribunale di Catania n. 1975/2019 Reg. Prov. Coll. N.
00322/2019 Reg. Ric.

Unitamente alla presente si trasmette la sentenza di cui all'oggetto per gli
adempimenti di competenza.

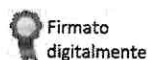
Tanto si doveva.

P. La Commissione Straordinaria



Pubblicato il 07/08/2019

N. 01975/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2019, proposto da
Alessio Maugeri, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Buscemi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trecastagni non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Trecastagni sull'istanza di
riclassificazione urbanistica formulata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Agnese
Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario di un terreno nel Comune di Trecastagni che ricomprende le particelle distinte in catasto al foglio n. 1480 (della estensione di are 09 e ca. 74), 1484 (della estensione di are 03 e ca. 31) e 1485 (della estensione di aree 00 e ca. 60) che, come da allegato certificato di destinazione urbanistica sono destinate a parcheggio pubblico di P.R.G.

Il ricorrente, quindi, ritenendo che la predetta area sia soggetta a vincoli espropriativi decaduti per decorrenza dei termini, con istanza del 10 dicembre 2018 ha chiesto l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica sulla base delle caratteristiche della zona; in assenza di alcun riscontro, ha proposto il ricorso in epigrafe, col quale lamenta l'illegittimo silenzio mantenuto dall'ente e la condanna del Comune all'adozione di un provvedimento espresso e motivato con attribuzione di una nuova destinazione urbanistica.

→ Il Comune di Trecastagni non si è costituito, sebbene regolarmente evocato in giudizio.

All'udienza camerale del 17 luglio 2019 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Il Collegio ritiene che in assenza di una specifiche precisazioni/contestazioni del Comune intimato la destinazione a parcheggio pubblico costituisca un vincolo espropriativo che è venuto meno per inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge. A fronte di tale situazione e del conseguente carattere di "zona bianca" assunto in parte qua dalle aree, il Comune di Trecastagni non ha dato luogo all'attività di riqualificazione urbanistica; va ricordato in proposito come il potere di pianificazione urbanistica riconosciuto dalla legge in capo ai Comuni sia obbligatorio nell'an (restando, ovviamente, largamente discrezionale nel quomodo, sia pure nei limiti posti dalle regole urbanistiche contenute nel D.M. n. 1444 del 1968 e, più in generale, nella legislazione di settore), e come, in caso di inadempimento al predetto obbligo, il privato sia tutelato col diritto di agire, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio serbato dall'amministrazione (ex

multis, T.A.R. Sicilia, Catania, I, n. 984/2007).

Inoltre il Comune è, in ogni caso, tenuto ad esaminare le istanze di privati anche nei casi in cui la richiesta non sia suscettibile di accoglimento - ad esempio a fronte della documentata esistenza di vincoli di natura "conformativa" e non "espropriativa" - incombendo, in tal caso, su di esso l'obbligo di motivare congruamente il relativo provvedimento di diniego (in tal senso, cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 3282/2014).

Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, dovendosi dichiarare illegittima l'inerzia mantenuta dal Comune intimato e sussistendo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/90 l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi espressamente sull'istanza del ricorrente entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza definendo il procedimento amministrativo volto alla riqualificazione delle "zone bianche".

Per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ufficio - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di centoventi giorni.

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trecastagni;

Condanna il Comune di Trecastagni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pronunciarsi espressamente attraverso un provvedimento motivato di riqualificazione urbanistica dell'area, entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza

ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.

Nomina, per l'ipotesi di protratta inerzia, il Commissario ad acta indicato in motivazione.

Condanna il Comune di Trecastagni alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1000,00 (euro mille/00), oltre IVA, CPA e rimborso contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Agnese Anna Barone

IL PRESIDENTE

Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO